



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

venerdì 10 giugno 2016

dalle ore 14,00 alle 19.00

AULA MAGNA della Fondazione Università di Mantova.

Introduzione.

Principi normativi di Deontologia
ed esercizio della Professione



II CODICE DEONTOLOGICO

**degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori,
architetti iunior e pianificatori iunior italiani**

IL CODICE DEONTOLOGICO



Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha elaborato un nuovo codice deontologico.

Le presenti norme sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2014

Si allarga la sfera dell'illecito disciplinare che ingloba:

1. La mancata comunicazione dell'indirizzo Pec al proprio Ordine,
2. L'omesso pagamento, anche di una sola annualità, del contributo d'iscrizione
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento continuo.
4. L'obbligo di assicurazione

Altra novità: l'architetto è soggetto a procedimento disciplinare anche per fatti che, pur non riguardando l'attività professionale, si riflettono sulla sua reputazione di professionista oppure sull'immagine della categoria. Ogni iscritto, inoltre, è tenuto a riferire al Consiglio dell'Ordine o al Consiglio di disciplina, fatti di cui è a conoscenza e che basterebbero ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti di un collega. Ribadita, inoltre, la libertà nella pubblicità informativa attinente all'attività, come già prevedeva il Regolamento delle professioni DPR 137/2012.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

ESCI GUASTALLA ANDREA

ORDINE
Albo iscritti
Segreteria
Modulistica
Deontologia
Consiglio Trasparente

FORMAZIONE
Eventi
Le mie prenotazioni
Link utili

NOTIZIE
Ordine
Resoconti eventi
Professione
Bandi / Concorsi

SERVIZI
Consulenza Inarcassa
Consulenza tariffa
Convenzioni
Cerca/Offro

COMMISSIONI
Parcelle e bandi
Formazione
Enti e territorio
Giovani ed Eventi

CONSIGLIO
Componenti
Verbali
Delibere
Archivio storico consigli
Presidio protezione civile

ARCHITETTI MANTOVANI
Iscrizione
Statuto
Organigramma
Contatti

Deontologia

Codice deontologico degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI JUNIOR E PIANIFICATORI JUNIOR ITALIANI

» Introduzione

» Preambolo

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

» Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)

Titolo II
DOVERI GENERALI

» Art. 2 - Professionalità specifica

COMUNICAZIONI
Il Comune di Castiglione delle Stiviere comunica le nuove disposizioni regionali in materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (L.R. 33/2015)
CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA, TRA ARCHITETTURA E STREET PHOTOGRAPHY
ASSEMBLEA ORDINARIA DI BILANCIO_20 MAGGIO 2016

EVENTI
05 mag 2016 - 06 giu 2016
ARTE E ARCHITETTURA: PUNTI DI VISTA_MOSTRA 05 MAGGIO 2016
09 mag 2016 - 03 giu 2016
CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA, TRA ARCHITETTURA E STREET PHOTOGRAPHY
08 giu 2016
IL COMFORT ACUSTICO E CLIMATICO NEGLI AMBIENTI CONFINATI. UN'ARCHITETTURA INDUSTRIALE DI GINO VALLE.
10 giu 2016
CODICE DEONTOLOGICO - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

COMMISSIONE FORMAZIONE

IL CODICE DEONTOLOGICO



- Il compenso
- Il Codice, nella nuova stesura, si sofferma sul compenso, andando oltre l'enunciazione dell'articolo 2233 del Codice civile (adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione). La **rinuncia al compenso è ammissibile solo eccezionalmente** e deve essere giustificata. Onorari bassi, tali da falsare le scelte economiche del committente, sono considerati un **comportamento anticoncorrenziale** e una **grave infrazione deontologica**.
- Viene ripreso l'obbligo di preventivo e contratto scritto, in cui indicare gli estremi della polizza.
- **Ma novità assoluta: il committente deve essere edotto dal professionista dell'esistenza delle norme deontologiche.**

IL CODICE DEONTOLOGICO



- **Piena autonomia di collaboratori e dipendenti**
- Sia che si tratti di collaboratori autonomi che di dipendenti, l'architetto deve prevedere per loro un **compenso proporzionale al contributo ricevuto**.
- Soprattutto, il rapporto di lavoro di un architetto con un qualsiasi dipendente o collaboratore autonomo, deve essere impostato sulla **piena autonomia di tempi e di orari**. Collaboratori e dipendenti devono essere autonomi anche per ciò che riguarda le modalità di esecuzione del lavoro e non possono essere soggetti a vincoli di natura gerarchica, né a direttive di natura tecnica o organizzativa.
- **Società tra professionisti - Stp**
- Sono tenuti al rispetto del codice deontologico anche gli architetti che fanno parte di una **società tra professionisti**: la società deve rispettare il codice dell'Ordine al quale risulta iscritta ed il socio deve osservare le regole del codice dell'Ordine a cui appartiene. Un aspetto non innovativo, ma che riprende puntualmente quanto aveva già stabilito il
- **Regolamento ministeriale per le stp.**

Regolamento delle Società tra professionisti in Gazzetta Ufficiale

Entrato in vigore il 21 aprile 2012. Per svolgere un'attività in collaborazione con altri professionisti, oltre alla possibilità di formare uno studio associato, vi è anche quella di costituire una società. Per la scelta della forma societaria non vi sono limiti: si può far ricorso ad una società di persone, di capitali o cooperativa.

Le società tra professionisti (STP) sono state introdotte dalla legge 183/2011 (art.10) che demandava ad un Regolamento ministeriale attuativo la disciplina di alcune questioni. I compiti del Regolamento erano: dettagliare le norme di incompatibilità per i soci, scrivere le regole per l'osservanza del codice deontologico e specificare i criteri per l'affidamento di incarico a soci in possesso di idonei requisiti professionali.

DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU Serie Generale n.81 del 6-4-2013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2013

II CODICE DEONTOLOGICO



- Aggiornamento professionale continuo: corsi, contenuti e crediti
- Sono pronte e approvate dal Consiglio Nazionale degli Architetti le **linee guida per l'aggiornamento professionale obbligatorio**, che partirà dal prossimo anno. Definiti i crediti da attribuire alle varie tipologie di eventi formativi, le materie ammesse, le diverse attività culturali o di studio che permettono di accumulare "punteggio" e giungere ai **90 crediti formativi nel triennio** (scontati a 60 nel periodo 2014/16).
- *(SARA' ARGOMENTO DEL PROSSIMO CORSO DI FORMAZIONE)*

IL CODICE DEONTOLOGICO

CENNO SUI CONTENUTI PER TITOLI



- Titolo I - PRINCIPI GENERALI
 - Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
 - 1. Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior, indicati per brevità nel presente Codice “Professionista” o “Professionisti”, ferme restando le competenze professionali previste dalle vigenti disposizioni di legge ed ogni altra normativa vigente che individua una specifica figura professionale.
 - 2. Il presente Codice è l’emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all’albo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti all’albo nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all’esercizio professionale e nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile. Ogni professionista ha l’obbligo di osservare sia il testo che lo spirito del Codice deontologico nonché di ogni altra legge che governi l’esercizio della professione nel superiore interesse sociale. A tal fine il Professionista, deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.

II CODICE DEONTOLOGICO

CENNO SUI CONTENUTI PER TITOLI



- Titolo II DOVERI GENERALI
Art. 2 (Professionalità specifica)

1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l'uso di un titolo professionale non conseguito.
2. Il Professionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l'incarico professionale.
3. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l'utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

- Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)

1. Il Professionista ha l'obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico della comunità all'interno della quale opera.
2. Il Professionista nell'esercizio della professione deve vigilare con diligenza sull'impatto che le opere da lui realizzate andranno a provocare sulla società e sull'ambiente.
3. Il Professionista, per l'attività urbanistico-edilizia svolta nell'esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

II CODICE DEONTOLOGICO

CENNO SUI CONTENUTI PER TITOLI



- Titolo II DOVERI GENERALI
- Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)

1. **L'iscrizione** all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale e per l'utilizzo del relativo titolo.
2. **Costituisce illecito disciplinare**, anche ai sensi del successivo art. 5, l'attività esercitata senza titolo professionale **o in periodo di sospensione**, l'uso di un titolo professionale non conseguito e l'uso improprio di titoli.
3. **Costituisce altresì grave illecito disciplinare** il comportamento del Professionista che **agevoli o**, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, **renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi** l'esercizio abusivo della professione o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
4. **Costituisce grave violazione alla correttezza professionale abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza l'indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità personale.**
5. **Costituisce illecito disciplinare** la mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'Ordine presso cui si è iscritti. 6. **Costituisce illecito disciplinare** il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine.

IL CODICE DEONTOLOGICO

CENNO SUI CONTENUTI PER TITOLI



- Titolo II DOVERI GENERALI

- Art. 9 (Aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l'infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare.

Art. 10 (Verità)

1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni.

Art. 11 (Legalità)

1. Il Professionista nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine. 2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro. 3. Il Professionista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. 4. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il Professionista cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. 5. Il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della categoria professionale. 6. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché per concorso nell'associazione di tipo mafioso.

IL CODICE DEONTOLOGICO

QUALE SENSO HA IL «CODICE»



- **NOTA:** DAL VOCABOLARIO TRECCANI: **professare** v. tr. [der. del lat. *professus*, part. pass. di *profiteri* «dichiarare apertamente» (comp. di *pro-* «avanti» e *fateri* «dichiarare»)] (*io professo*, ecc.). –
1. **a.** Dichiarare apertamente e con una certa solennità un proprio sentimento: *le professo la mia amicizia; gli professò tutta la sua gratitudine; le aveva più volte professato il suo affetto.* **b.** Manifestare e seguire pubblicamente una religione, un'idea politica o filosofica, in modo aperto, senza far mistero delle proprie convinzioni: *p. una dottrina, un'opinione, un'idea; p. la fede cristiana; p. il buddismo, l'ateismo; p. idee estremiste;* con il sign. più partic. di «riconoscere apertamente» nella formula *professo un solo battesimo* che, nella liturgia attuale, traduce il lat. *confiteor unum baptisma* del Simbolo niceno-costantinopolitano (sostituendo il prec. *confesso* ecc.). Anche praticare, coltivare: *p. una virtù, l'umiltà.* **c.** Nel rifl., dichiararsi apertamente, proclamarsi: *si professa ateo; si professava innocente; mi professo onorato di conoscerla; mi professo suo devotissimo ...*, nelle chiuse epistolari usate nel passato. **2.** *P. i voti*, pronunciarli solennemente entrando in un ordine religioso; anche assol.: *non ha ancora professato.* **3.** Esercitare una professione: *p. la medicina, l'avvocatura;* anche assol.: *è laureato in medicina ma non professa.* ♦ Part. pres. **professante**, anche come agg.: *cattolici professanti*, quelli che, convinti della propria fede, seguono anche esteriormente i precetti della Chiesa.

IL CODICE DEONTOLOGICO

QUALE SENSO HA IL «CODICE»



MAX WEBER

WEBER, LA POLITICA COME PROFESSIONE -- ARCHITETTURA COME PROFESSIONE

Max Weber, nella conferenza "La politica come professione" (1919), chiedendosi cosa possa significare la politica come professione, fornisce alcune categorie importanti per la definizione del politico, ma noi possiamo mutuarne il senso anche nei confronti dell'ARCHITETTO.

Il titolo della conferenza, in tedesco, è "Politik als Beruf": Weber gioca qui col termine Beruf, che significa tanto "professione" quanto "vocazione", cosicché l'opera può intendersi tanto come "la **architettura** come professione" quanto come "la **architettura** come vocazione". Tre qualità possono dirsi sommamente decisive per l'**architetto**: passione, senso di responsabilità, lungimiranza. Passione nel senso di Sachlichkeit: dedizione appassionata a una "causa" (Sache). Essa non crea l'**architetto** se non mettendolo al servizio di una "causa" e quindi facendo della responsabilità, nei confronti appunto di questa causa, la guida determinante dell'azione. Donde la necessità della lungimiranza - attitudine psichica decisiva per l'**architetto**- ossia della capacità di lasciare che la realtà operi su di noi con calma e raccoglimento interiore: come dire, cioè, la distanza tra le cose e gli uomini. La "mancanza di distacco" (Distanzlosigkeit), è uno dei problemi mortali di qualsiasi **professionista**. E il problema è appunto questo: come possono coabitare in una persona l'ardente passione e la fredda lungimiranza?

IL CODICE DEONTOLOGICO

QUALE SENSO HA IL «CODICE»



MAX WEBER

E tuttavia la dedizione alla **professione**, se questa non dev'essere un frivolo gioco intellettuale ma azione schiettamente umana, può nascere ed essere alimentata soltanto dalla passione. L'**architetto** deve perciò superare dentro di sé, giorno per giorno e ora per ora, la vanità comune a tutti, nemica mortale di ogni effettiva dedizione e, in questo caso, del distacco rispetto a se medesimi. Si danno in definitiva due sole specie di peccati mortali sul terreno della **professione**: mancanza di una "causa" giustificatrice (Unsachlichkeit) e **mancanza di responsabilità** (spesso, ma non sempre, coincidente con la prima [...]) E' perfettamente vero che il risultato finale dell'azione **architettonica** è spesso in un rapporto assolutamente inadeguato o addirittura paradossale col suo significato originario. Ma appunto perciò non deve mancare all'azione del **professionista** questo suo significato di servire a una causa, ove essa debba avere una sua intima consistenza. Quale debba essere la causa per i cui fini l'**architetto** aspira al fare e si serve del proprio potere, è una questione di fede. Egli può servire la nazione o l'umanità, può dar la sua opera per fini sociali, etici o culturali, mondani o religiosi, può essere sostenuto da una ferma fede nel "progresso" non importa in qual senso - oppure può freddamente respingere questa forma di fede, può inoltre pretendere di mettersi al servizio di una "idea", oppure, rifiutando in linea di principio siffatta pretesa, può voler servire i fini esteriori della vita quotidiana - sempre però deve avere una fede. Altrimenti la maledizione della nullità delle creature incombe effettivamente - ciò è assolutamente esatto - anche sui successi architettonici esteriormente più solidi.

(Max Weber, *La politica/ARCHITETTURA come professione*)

IL CODICE DEONTOLOGICO

QUALE SENSO HA IL «CODICE»



MAX WEBER ETICA DEI PRINCIPI E DELLA RESPONSABILITÀ

Il rapporto conflittuale tra *essere* (*Sein*) e *dover essere* (*Sollen*) sussiste anche all'interno di uno stesso ambito di valori: così, se prendiamo come esempio l'ambito estetico, gli artisti chinano il capo al valore del bello, ma lo intendono poi in maniera diversa. Tale frazionamento dei valori si riflette anche nell'etica. Il "politeismo dei valori" si declina nell'etica sotto forma del dualismo tra *l'etica dei principi* (*Gesinnungsethik*) - anche detta etica delle intenzioni o delle convinzioni - e *l'etica della responsabilità* (*Verantwortungsethik*). **La prima forma di etica fa riferimento a principi assoluti**, che assume a prescindere dalle conseguenze a cui essi conducono: di questo tipo sono, ad esempio, l'etica del religioso, del rivoluzionario o del sindacalista, i quali agiscono sulla base di ben precisi principi, senza porsi il problema delle conseguenze che da essi scaturiranno. Si ha invece **l'etica della responsabilità in tutti i casi in cui si bada al rapporto mezzi/fini** e alle conseguenze. Senza assumere principi assoluti, l'etica della responsabilità agisce tenendo sempre presenti le conseguenze del suo agire: è proprio guardando a tali conseguenze che essa agisce. Sicché l'etica dei principi e quella della responsabilità sono due etiche opposte e inconciliabili, l'etica dei principi è, in definitiva, un'etica apolitica, come è testimoniato dal Cristiano che agisce seguendo i suoi principi e senza chiedersi se il suo agire possa trasformare il mondo. **Al contrario, l'etica della responsabilità è indissolubilmente connessa alla politica (alla architettura), proprio perché non perde mai di vista (e anzi le assume come guida) le conseguenze dell'agire.**

II CODICE DEONTOLOGICO

CENNO SUI CONTENUTI PER TITOLI



• Titolo III

- RAPPORTI CON L'ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
 - Art. 12 (Doveri nei confronti dell'Ordine professionale)
 - (...OMISSIS...)

Titolo IV

RAPPORTI ESTERNI

Art. 13 (Società tra professionisti)

Art. 14 (Rapporti con i committenti)

Art. 15 (Rapporti con Istituzioni e Terzi)

Art. 16 (Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)

Art. 17 (Cariche istituzionali)

Art. 18 (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)

QUESTIONE DI MASSIMA SULLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA VINCOLISTICA CONTENUTA NELL'

Art. 5, comma 5, d.l. n. 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»

Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

IL CODICE DEONTOLOGICO

CENNO SUI CONTENUTI PER TITOLI



Deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG
(.....)

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 569/2015/QMIG, pronuncia il seguente principio di diritto:

*“La disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, decreto – legge n. 78/2010 **si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato.***

*Tuttavia, in forza di un'interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all' art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) **è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive.** Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori **ex lege** espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti).*

Il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell'art. 241 del TUEL nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia”.

II CODICE DEONTOLOGICO

PRIMI CASI IN ESAME: FIRMA CONGIUNTA e CONTRATTO



Titolo II DOVERI GENERALI

Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)

4. Costituisce grave violazione alla correttezza professionale abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza l'indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità personale.

Titolo VI ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 24 (Contratti e Compensi)

1. E' fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.

IL CODICE DEONTOLOGICO

PRIMI CASI IN ESAME: FIRMA CONGIUNTA e CONTRATTO



Dispositivo dell'art. 2233 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo III - Del lavoro autonomo (artt. 2222-2238) Capo II - Delle professioni intellettuali

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene] (1) In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Note

(1) L'art. 9 del D.L. 1/2012 ha abrogato le tariffe professionali ed ha stabilito che per la liquidazione giudiziale dei compensi il giudice dovrà fare riferimento a parametri ministeriali, fissati con decreto per le diverse categorie professionali. Per le Professioni Tecniche si usano i criteri del D.M. 140 del 20/7/2012.

L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Le relative funzioni sono ora devolute ai Consigli degli Ordini in virtù dell'art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali. La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 febbraio 1974, n. 32 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1974, n. 48), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma in riferimento all'articolo 24, comma secondo, Cost., all'articolo 3, comma primo, Cost. e all'articolo 101, comma secondo, Cost.

Nell' articolo in esame viene usato il termine compenso e non corrispettivo (usato per il contratto d'opera) perché non si può valutare in precisi termini economici la prestazione intellettuale: ciò giustifica il richiamo al decoro della professione quale criterio ultimo per determinare il compenso.

II CODICE DEONTOLOGICO

PRIMI CASI IN ESAME: FIRMA CONGIUNTA e CONTRATTO



Come noto con il DM del 20-7-2012 n. 140 il Ministero della Giustizia ha approvato, in attuazione dell'art. 9, comma 2 della L. n. 183/2011, il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia".

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 marzo 2014, n. 7510.

In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente

II CODICE DEONTOLOGICO

PRIMI CASI IN ESAME: FIRMA CONGIUNTA e CONTRATTO



3. Il Professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi.

Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell'esistenza delle presenti norme deontologiche.

Ritengo utile suggerirvi di fare riferimento alla tabella -»Regolamento tariffe«

[2012-08-06-13-29-01-Regolamento tariffe - tabelle.pdf](#)

II CODICE DEONTOLOGICO

PRIMI CASI IN ESAME: FIRMA CONGIUNTA e CONTRATTO



Titolo VI ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 26 (Incarico congiunto)

1. Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:

- a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;
- b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il committente senza una intesa preventiva con il collega;
- c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale.

IL CODICE DEONTOLOGICO

PRIMI CASI IN ESAME: FIRMA CONGIUNTA e CONTRATTO



QUINDI, CONCRETAMENTE, COME EVITARE L'ILLECITO DELLA FIRMA CONGIUNTA ??

La firma congiunta viene normalmente considerata un illecito quando non emergono con la massima chiarezza le distinte competenze dell'ARCHITETTO e quelle di chi Congiuntamente Collabora e Sottoscrive.

Per evitare di incorrere in comportamento illecito si tratta di **DEFINIRE CHIARAMENTE** i **RUOLI** distinti ed esatti di ognuno dei tecnici sottoscrittori. **Non vi possono essere difficoltà**, dal momento che:

1. **DEVE** essere sottoscritto un **CONTRATTO DI INCARICO** professionale chiaro ed esplicito, nel quale siano **CHIARI** i **RUOLI E COMPITI** di ogni sottoscrittore e soggetto incaricato! Quindi con molta chiara semplicità, quando si accetta un incarico a firma congiunta, il contratto dovrà disciplinare i rispettivi ruoli e compiti professionali di ognuno.
2. **SULLE ETICHETTE (CARTIGLI)** delle tavole e della documentazione pubblica **SI DEVE** riportare, nello spazio per timbro e firma o comunque accanto ad essa, la dicitura

“I presenti elaborati sono sottoscritti dai professionisti nel rispetto delle reciproche competenze, come esposte nel contratto di incarico e nel rispetto delle norme professionali, disciplinari e deontologiche vigenti.”

Faccio notare che tale dicitura su di un documento ufficiale depositato assume intrinseco valore di “Autocertificazione” e la sua falsità comporta la responsabilità prevista dall’ **Art. 495 del Codice Penale**: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico”.

IL CODICE DEONTOLOGICO

PRIMI CASI IN ESAME: FIRMA CONGIUNTA e CONTRATTO



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI UN CONTRATTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON COMMITTENTI PRIVATI

INDICE

- Art. 1 – Parti Contraenti
- Art. 2 – Oggetto dell'incarico
- Art. 3 – Prestazioni professionali richieste
- Art. 4 – Procedure amministrative
- Art. 5 – Esclusioni
- Art. 6 – Fasi delle prestazioni richieste
- Art. 7 – Maggiori costi
- Art. 8 – Determinazioni degli onorari
- Art. 9 – Pagamenti
- Art. 10 – Diritti d'autore
- Art. 11 – Divergenze
- Art. 12 – Accettazione dell'incarico

ContrattoSemplice2016
Proposto dalla [CONSULTA](#)

Art 1 - PARTI CONTRAENTI

1.01 Committente - persona fisica (esempio esplicativo)

Sig. _____ residente a _____
via _____ n. _____ tel. _____ fax. _____ in qualità di proprietario
committente che agisce per conto Dati richiesti dalla normativa fiscale.

Nato a _____ il _____ 19 ____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

1.02 Committente - persona giuridica (esempio esplicativo)

Ditta (Soc., Impresa, ecc.) _____ sede in _____
via _____ n. _____ tel. _____ fax. _____ Dati richiesti dalla normativa fiscale.

Codice fiscale Partita IVA _____

1.03 Architetto incaricato (esempio esplicativo)

Dott. Arch. _____
con studio in _____ via _____ n. _____
residente a _____ via _____ n. _____
Iscritto all'albo degli architetti della provincia di _____
matr. n. _____

Dati richiesti dalla normativa fiscale.

Nato a _____ il _____ 19 ____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

1.03.1 Architetto libero professionista in proprio

1.03.2 Architetto rappresentante gruppo professionale

IL CODICE DEONTOLOGICO

PRIMI CASI IN ESAME: FIRMA CONGIUNTA e CONTRATTO



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI UN CONTRATTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON COMMITTENTI PRIVATI

INDICE

Art. 1 – Parti Contraenti
Art. 2 – Oggetto dell'incarico
Art. 3 – Prestazioni professionali richieste
Art. 4 – Procedure amministrative
Art. 5 – Esclusioni
Art. 6 – Fasi delle prestazioni richieste
Art. 7 – Maggiori costi
Art. 8 – Determinazioni degli onorari
Art. 9 – Pagamenti
Art. 10 – Diritti d'autore
Art. 11 – Divergenze
Art. 12 – Accettazione dell'incarico

Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

Descrivere sommariamente l'oggetto dell'incarico e definire la tipologia secondo le seguenti definizioni:

- 2.01 Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale ed impiantistico, risanamento conservativo riguardante una o più unità immobiliari - (se appartamenti, non tutto lo stabile)
- 2.02 Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale ed impiantistico, risanamento conservativo riguardante un intero edificio
- 2.03 Recupero di sottotetti
- 2.04 Ristrutturazione.
- 2.05 Nuova costruzione
- 2.06 Ampliamento di nuova costruzione
- 2.07 Arredamento
- 2.08 Restauro

IL CODICE DEONTOLOGICO

PRIMI CASI IN ESAME: FIRMA CONGIUNTA e CONTRATTO



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI UN CONTRATTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON COMMITTENTI PRIVATI

INDICE

- Art. 1 – Parti Contraenti
- Art. 2 – Oggetto dell'incarico
- Art. 3 – Prestazioni professionali richieste
- Art. 4 – Procedure amministrative
- Art. 5 – Esclusioni
- Art. 6 – Fasi delle prestazioni richieste
- Art. 7 – Maggiori costi
- Art. 8 – Determinazioni degli onorari
- Art. 9 – Pagamenti
- Art. 10 – Diritti d'autore
- Art. 11 – Divergenze
- Art. 12 – Accettazione dell'incarico

Art. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE

Specificare le prestazioni professionali richieste: (esempio esplicativo)

3.01 -Studio di fattibilità

3.02 - OPERE ARCHITETTONICHE

- Progetto di massima o preliminare e preventivo sommario
- Progetto definitivo (da presentare in Comune per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni)
- Progetto esecutivo e preventivo particolareggiato
- Particolari costruttivi e decorativi
- Capitolati e contratti
- Direzione lavori
- Assistenza al collaudo
- Liquidazione

3.03 - OPERE STRUTTURALI

- **ECCETERA, SEGUITE GLI ELENCHI ESATTI RIPORTATI NELLA NORMA USATA COME SCHEMA DI CALCOLO DELLA PARCELLA;** (AD ESEMPIO CORRISPETTIVI OOPP DM 31 10 2013 N 143; LEGGE 143_49; D.M. 140 del 20 luglio 2012)

IL CODICE DEONTOLOGICO

PRIMI CASI IN ESAME: FIRMA CONGIUNTA e CONTRATTO



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI UN CONTRATTO PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI CON COMMITTENTI PRIVATI

INDICE

Art. 1 – Parti Contraenti
Art. 2 – Oggetto dell'incarico
Art. 3 – Prestazioni professionali richieste
Art. 4 – Procedure amministrative
Art. 5 – Esclusioni
Art. 6 – Fasi delle prestazioni richieste
Art. 7 – Maggiori costi
Art. 8 – Determinazioni degli onorari
Art. 9 – Pagamenti
Art. 10 – Diritti d'autore
Art. 11 – Divergenze
Art. 12 – Accettazione dell'incarico

Naturalmente possiamo scorrerlo per intero : [CONTRATTO CON PRIVATI](#)
(...OMISSIS...)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE E LA PAZIENZA.
SIAMO A DISPOSIZIONE PER DOMANDE E
QUESITI E *OVVIAMENTE...*
SEGUIRANNO ALTRI CORSI !!!

Francesco Cappa

Andrea Guastalla